



Région Autonome Vallée d'Aoste
Regione Autonoma Valle d'Aosta

Présidence
du Gouvernement
Presidenza
della Giunta

1, Place Deffeyes - 11100 Aoste -
Tél. 0165/273111
Télécopie/fax 0165/273326

Département des collectivités locales,
des fonctions préfectorales et de la protection civile
Direction des collectivités locales.

Dipartimento enti locali,
servizi di prefettura e protezione civile.
Direzione enti locali.

Prot. n. 25519/2E/EELL
Vs./Rif.

Ai Sindaci dei Comuni della Regione

Ai Presidenti dei Consorzi di Comuni della Regione

Funzionario referente: Lucia HUGONIN

e, p.c. Ai Presidenti delle Comunità montane della Regione

Aoste, 01/09/2000
Aosta,

Al Consiglio permanente degli enti locali

OGGETTO: Revisione dei consorzi e delle altre forme associative tra Comuni.

A norma dell'art. 120 comma primo della l.r. n. 54/1998, entro due anni dall'entrata in vigore della legge citata e, quindi, entro la fine del corrente anno, i Comuni devono provvedere, anche in deroga ai limiti di durata previsti dai relativi atti costitutivi, alla revisione dei consorzi e delle altre forme associative in atto attraverso una delle seguenti modalità:

- a) trasferimento delle funzioni e del relativo personale alle Comunità montane;
- b) trasferimento delle funzioni alle Associazioni dei Comuni, con assorbimento del personale nella dotazione organica dei Comuni facenti parte dell'Associazione;
- c) svolgimento delle funzioni attraverso le altre forme di collaborazione previste dagli artt. 103, 104 e 105.

Il quarto comma dell'art. 120 consente, inoltre, di costituire un'Associazione di Comuni, mantenendo il personale in servizio, in deroga a quanto previsto dall'art. 97 c. 2, qualora sia dimostrata l'impraticabilità delle ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 120.

Traendo spunto da una recente pronuncia di annullamento da parte della CO.RE.CO di una deliberazione concernente la trasformazione di un consorzio per la gestione di una microcomunità per anziani in associazione di Comuni, con mantenimento del personale - per carenza di motivazione in merito all'impraticabilità delle ipotesi contemplate dall'art. 120 c.1 della l.r. n. 54/98 - si ritiene utile fornire alcune indicazioni ai Comuni che devono trasformare le forme associative di cui fanno parte, per renderle coerenti con i principi della legge regionale sopracitata.

Il trasferimento di funzioni alla Comunità montana e la costituzione di un'Associazione di Comuni non sono considerate ipotesi alternative. Le Associazioni dei Comuni sono, infatti, secondo la definizione che ne dà l'art. 93 della legge citata, organismi strumentali dei Comuni che si associano liberamente per lo svolgimento di compiti e servizi che per natura e dimensioni non siano affidabili alla Comunità montana.

La Comunità montana è considerata la forma associativa privilegiata per l'esercizio di funzioni comunali, come si desume anche dalle norme che la definiscono "ente locale che rappresenta un livello intermedio per lo svolgimento delle funzioni comunali che meglio possono essere esercitate ad un livello sovracomunale" (art. 2 c. 5), "ente locale finalizzato all'esercizio in modo associato delle funzioni comunali nonché dei servizi di base dei cittadini" (art. 71 c. 1) o ancora "ente che esercita le funzioni di competenza comunale che, per le loro caratteristiche tecniche e dimensionali, non possono essere svolte in modo ottimale dai Comuni"(art. 83 c.1).

Un'ulteriore conferma di tale ruolo riconosciuto dalla legge alle Comunità montane si ritrova nell'art. 120 c. 4 in base al quale la costituzione di un'associazione di Comuni, con

mantenimento del personale, e, quindi, in deroga alla regola generale secondo cui l'Associazione si avvale degli uffici e del personale dei Comuni membri, presuppone l'impraticabilità delle altre ipotesi indicate dalla legge, tra cui, in prim'ordine, rientra il trasferimento di funzioni alla Comunità montana.

E' opportuno, pertanto, che i Comuni che devono provvedere alla revisione delle forme associative oggi esistenti valutino accuratamente le possibilità offerte dalla legge, tenendo presenti le priorità dalla stessa indicate e i principi generali in essa enunciati.

Si ritiene che la possibilità e a maggior ragione l'eventuale impossibilità di trasferire le funzioni alla Comunità montana, debba essere verificata attraverso un approfondito confronto fra gli organi dei Comuni facenti parte del Consorzio e quelli della Comunità montana ed essere motivata, in modo puntuale ed esauriente nella deliberazione consiliare con la quale viene approvato l'accordo.

Si rammentano, infine, alcuni principi e disposizioni concernenti le Associazioni di Comuni la cui violazione ha condotto all' annullamento di singole disposizioni statutarie da parte della CO.RE.CO. e di cui è, quindi, opportuno che i Comuni tengano conto in fase di redazione degli statuti delle Associazioni, qualora essi optino per tale forma di gestione dei servizi:

- le competenze degli organi sono disciplinate dalla legge e dallo statuto e non dai regolamenti, ai sensi degli articoli 95 e 98 della l.r. n. 54/98;
- l'Associazione si intende costituita a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'accordo da parte di tutti i Comuni;
- i rapporti finanziari tra i Comuni devono essere regolati dall'accordo, ai sensi dell'art. 93, c. 3 della l.r. n. 54/1998;
- la previsione di compensi agli amministratori deve tenere conto della disciplina contenuta nella l.r. n. 78/94;
- nell'accordo deve essere previsto il trasferimento in capo alla costituenda associazione dei rapporti giuridici in essere e dei beni mobili e immobili facenti capo al consorzio;
- nell'accordo e nello statuto dell'Associazione devono essere disciplinati i rapporti giuridici pendenti e il riparto dei beni conseguenti allo scioglimento dell'Associazione o dal recesso di un Comune membro.

Rimanendo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

IL DIRETTORE
(Nadia BENNANI)

LH